

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE.

Legge e regolamento sulle terre pubbliche dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile).

Le disposizioni legislative riguardanti il collocamento degli immigranti e la concessione dei terreni nello Stato di Rio Grande del Sud sono contenute nella legge del 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche e nel regolamento approvato con decreto del 4 luglio 1900, n. 313, per l'esecuzione della detta legge.

La legge comprende quattro titoli: il primo concerne le terre demaniali, il secondo la legittimazione dei possessi, il terzo la scelta e la manutenzione delle terre e il quarto la vendita delle terre dello Stato. Il regolamento si divide in tre parti: la prima concerne il servizio delle terre demaniali, la seconda la colonizzazione e la formazione dei nuclei coloniali e la terza il regime forestale.

Sebbene l'immigrazione italiana verso questo Stato sia divenuta scarsissima negli ultimi anni, il numero dei nostri connazionali forma una parte non piccola (180,000 circa) della popolazione dello Stato, il quale potrà forse in avvenire prendere un più intenso sviluppo economico (1). Crediamo in ogni modo opportuno di riprodurre qui appresso la legge e il regolamento suindicati.

(1) Sulle condizioni degli italiani nello Stato di Rio Grande del Sud, veggasi il rapporto del Conte P. Antonelli, già Ministro in Rio de Janeiro: *Lo Stato di Rio Grande do Sul e l'emigrazione italiana*, pubblicato nel Bollettino del Ministero degli affari esteri (giugno 1899). Vedasi pure nello stesso Bollettino (marzo 1900) un rapporto del cav. E. Ciapelli, *Lo Stato di Rio Grande do Sul nel Brasile e l'immigrazione italiana*.

Nel Bollettino dell'emigrazione, n. 4 del 1904 e n. 12 del 1905, furono pubblicati altri due rapporti dello stesso Console, cav. Ciapelli, sullo Stato di Rio Grande del Sud, l'ultimo dei quali si riferisce alla situazione dello Stato al principio dell'anno 1903.

Legge del 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche.

(*Lei sobre terras publicas*).

TITOLO I.

Delle terre demaniali.

Art. 1. Sono terre demaniali (*devolutas*):

a) quelle che non sono adibite ad alcun uso pubblico dell'Unione, dello Stato o del Municipio, compresi, nella proprietà di questo, i terreni demaniali delle città e dei villaggi in virtù di leggi anteriori, salvo quelli di cui avesse bisogno lo Stato per servizi di utilità generale;

b) quelle che sono date per colonizzazione (*sesmaria*) e altre concessioni che siano incorse in multa per non essere state ratificate nella forma voluta dalla legge 18 settembre 1850, n. 601;

c) quelle che non sono occupate mediante possesso legittimato a' termini della legge suddetta e del relativo regolamento;

d) quelle che sono occupate mediante possesso il quale, sebbene sia stato sottoposto a procedimento in conformità della legge su menzionata, non è ancora giudicato e non si basa su di un titolo legale;

e) quelle che non sono occupate mediante possesso soggetto a legittimazione secondo la presente legge;

f) quelle che non sono di proprietà privata in virtù di un qualsiasi titolo legittimo.

Art. 2. Le terre demaniali coperte di boschi, che costituiscono la proprietà forestale dello Stato, potranno essere alienate solamente nell'interesse dello Stato e con la stipulazione espressa di condizioni relative alla loro conservazione e al loro sfruttamento.

Art. 3. Nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della presente legge, saranno stabilite le norme per la conservazione e lo sfruttamento di esse terre.

Il regolamento di cui nel presente articolo provvederà anche, per quanto sarà possibile, alla conservazione e al taglio dei boschi di proprietà privata.

TITOLO II.

Della legittimazione dei possessi.

Art. 4. I possessi di data anteriore al 15 novembre 1889 potranno essere legittimati solo quando, costituiti in buona fede, siano effettivamente coltivati e il possessore vi abbia dimora abituale, e purchè la legittimazione sia richiesta nel termine improrogabile di due anni, a partire dalla data del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5. L'area da legittimare sarà limitata all'estensione coltivata.

Art. 6. L'area di ciascun possesso da legittimare, sempre se sia possibile, non sarà inferiore a 25 ettari nei terreni boschivi e a 50 nei terreni a campi.

Art. 7. Rimane abolita l'istituzione del giudice commissario (*juizo commissario*), le cui funzioni, nella parte ancora in vigore, saranno esercitate da agenti speciali nominati dal Presidente dello Stato.

Nella legittimazione dei possessi si seguirà il procedimento che sarà stabilito dal regolamento di cui nell'articolo 3.

TITOLO III.

Della scelta e misurazione delle terre.

Art. 8. Salvo casi speciali, giudicati tali dal Presidente dello Stato, saranno scelte e misurate di preferenza le terre comprese nelle zone già popolate o ad esse contigue.

Art. 9. Nell'atto della misurazione, saranno rispettati i limiti delle concessioni che, a norma della legge 18 settembre 1850, n. 601, non fossero incorse in multa, come pure quelli dei possessi che fossero legittimabili a' termini della presente legge.

Art. 10. L'opposizione dei possessori delle terre, qualunque sia il motivo allegato, non potrà impedire la misurazione delle terre stesse. Terminato il relativo procedimento, essi, se ne faranno domanda, potranno prendere visione degli atti per dedurre le opposizioni, entro un breve termine.

La Presidenza dallo Stato, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi ausiliari e agenti, risolverà in via amministrativa le questioni che sorgessero, rimanendo salvo ai possessori o confinanti il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11. Le liti giudiziarie tra i possessori non impediranno gli atti tendenti all'esecuzione della presente legge.

TITOLO IV.

Della vendita delle terre.

Art. 12. La vendita delle terre dello Stato sarà fatta all'asta pubblica o direttamente.

Art. 13. Saranno vendute all'asta pubblica le terre lontane dai centri coloniali, qualora non convenga al Governo dello Stato di provvedere per conto proprio alla coltivazione di esse.

Art. 14. Saranno vendute direttamente le terre situate dentro il perimetro dei nuclei coloniali o quelle che fossero ad esse contigue.

Art. 15. Le terre dello Stato alienate posteriormente alla data del regolamento per l'esecuzione della presente legge, saranno sempre soggette al regime della legge Torrens, sotto pena di nullità dell'alienazione, e in questo caso il prezzo sarà restituito dal Governo, previa deduzione del 25 per cento.

Art. 16. Le altre condizioni relative alla vendita saranno stabilite nel regolamento, di cui nell'articolo 3.

Art. 17. Restano in vigore le disposizioni della legge 18 settembre 1850, n. 601, le quali non siano contrarie, esplicitamente o implicitamente, alla costituzione dello Stato e alla presente legge.

Art. 18. Sono abrogate le disposizioni contrarie.

Regolamento approvato con decreto del 4 luglio 1900, n. 313, concernente disposizioni circa il servizio delle terre pubbliche, la legittimazione dei possessi, la misurazione, conservazione e alienazione delle terre demaniali ed il regime coloniale e forestale dello Stato. (*Regulamento a que se refere o decreto n. 313 de 4 de Julho de 1900. Dispõe sobre o serviço das terras publicas, legitimação de posses, medição, conservação e alienação das terras devolutas; e prevê acerca do regimen colonial e florestal do Estado*).

PARTE I.

Terre pubbliche.

CAPITOLO I.

Del servizio delle terre pubbliche.

Art. 1. Il servizio delle terre pubbliche sarà posto sotto la direzione e la vigilanza della Segreteria di Stato per le Opere pubbliche, la quale avrà il compito di:

I. curare il patrimonio territoriale dello Stato;

II. far delimitare la proprietà pubblica da quella privata ;

III. provvedere alla conservazione, misurazione, divisione, limitazione, verificaione, concessione, vendita e riserva delle terre pubbliche, come pure alla legittimazione dei possessi a' termini del presente regolamento;

IV. rivedere i procedimenti di misurazione, legittimazione e ratificazione, fatti sotto il regime della legge 18 settembre 1850, n. 601, e del relativo regolamento, la cui decisione da parte del Governo fosse ancora pendente ;

V. promuovere la verificaione dei possessi già legittimati, quando vi sia fondata presunzione che le aree rispettive eccedendo quelle risultanti dai titoli rilasciati o degli atti del procedimento, quand'anche questo sia terminato ;

VI. vigilare per l'adempimento degli obblighi imposti ai concessionari di terre pubbliche ;

VII. rilasciare i titoli di proprietà delle terre che fossero accordati dal presidente dello Stato, far redigere atti di concessione e obbligazione ;

VIII. dare istruzioni per l'esecuzione di tutti i lavori concernenti il servizio delle terre ;

IX. curare la conservazione della proprietà forestale dello Stato, provvedendo a norma di legge per lo sfruttamento delle terre pubbliche coperte di boschi, ed esercitare la necessaria vigilanza sulle foreste considerate protettrici ;

X. adottare, sotto l'osservanza delle disposizioni legali in vigore, i mezzi convenienti e possibili per la conservazione ed il taglio dei boschi di proprietà privata.

Art. 2. Coadiuveranno l'amministrazione nel servizio delle terre e nella vigilanza sul patrimonio territoriale dello Stato :

I. i funzionari del ministero pubblico ;

II. le autorità di polizia ;

III. gli agenti fiscali.

Art. 3. La Segreteria di Stato potrà rivolgersi sia direttamente, sia per mezzo degli organi competenti, a qualunque delle Autorità o dei funzionari indicati all'articolo precedente, per affari relativi alle terre dello Stato.

Art. 4. Ove lo creda opportuno, il Governo nominerà Commissioni speciali per la divisione delle terre e per la verificaione, misurazione e legittimazione dei possessi ; e ciascuna Commissione potrà avere giurisdizione in una o più comarche.

Art. 5. In luogo di Commissioni speciali, il Governo potrà nominare un professionista di riconosciuta competenza incaricandolo del servizio di cui

nell'articolo precedente, in una determinata comarca o in un determinato Municipio, nella qualità di commissario speciale della Segreteria di Stato, di fronte alla quale si obbligherà e assumerà l'intera ed esclusiva responsabilità dell'incarico ricevuto.

I commissari speciali percepiranno, per il loro servizio, un compenso, che sarà stabilito dalla Segreteria di Stato e pagato dalle casse dello Stato, fra un minimo di 10 e un massimo di 50 *reis* per ogni metro lineare di perimetro del possesso.

Art. 6. Le Commissioni speciali, di cui nell'articolo 4, saranno composte di un presidente e di tanti membri quanti ne saranno necessari per le esigenze del servizio.

Art. 7. Quando una Commissione avrà da eseguire lavori in più di una comarca, potrà servirsi anche dell'opera di un aiutante.

Art. 8. Il presidente, l'aiutante e i membri percepiranno quegli assegni che saranno fissati dal Governo.

Art. 9. La designazione dei commissari speciali e la nomina dei presidenti e aiutanti delle Commissioni spetteranno al Presidente dello Stato.

I membri delle Commissioni saranno nominati dal Segretario di Stato.

Art. 10. Per misurare e delimitare le terre demaniali, preparare i procedimenti di legittimazione dei possessi e verificare quelli di concessione e ratificazione dei lotti, (*sesmarias*), la cui decisione sia pendente, potranno essere designati professionisti scelti fra quelli iscritti nel ruolo (*quadro*) della Segreteria di Stato.

Il professionista designato procederà secondo le norme del presente regolamento e le istruzioni speciali del Segretario di Stato.

CAPITOLO II.

Della proprietà pubblica e privata e della legittimazione dei possessi.

Art. 11. In conformità del disposto dell'articolo 1° della legge 5 ottobre 1899, n. 28, saranno rispettate le aree dei possessi legittimati e delle concessioni di terre (*sesmarias*) e altre concessioni specie, ratificate ai termini della legge 18 settembre 1850, n. 601, e del regolamento 30 gennaio 1854, n. 1318; come pure le terre che fossero di proprietà privata in virtù di qualsiasi titolo legittimo.

Art. 12. Saranno soggette a legittimazione:

1° Le terre occupate mediante possesso registrato e sottoposto a procedimento in conformità della legge del 1850 e del regolamento del 1854, e

rispetto al quale non fosse ancora pronunziato il giudizio definitivo, spettando agl'interessati di promuovere l'esame dei rispettivi procedimenti.

2° I possessi di data anteriore al 15 novembre 1889, costituiti in buona fede, quando siano effettivamente coltivati ed il possessore vi abbia dimora abituale

Art. 13. A coloro che occupano le terre, di cui nel paragrafo 1° dell'articolo precedente, come pure ai possessori di terre incolte concesse (*sesmarias*) e di altre concessioni, soggette a ratificazione e la cui decisione sia pendente, il Presidente dello Stato fisserà un termine per chiedere i titoli di legittimazione o ratificazione.

Coloro che non chiederanno il titolo entro il termine fissato incorreranno in una multa equivalente al doppio dei diritti che avessero da pagare.

Art. 14. I procedimenti pendenti di legittimazione e ratificazione, iniziati sotto il regime della legge del 1850 e del relativo regolamento, e la cui prosecuzione non fosse richiesta, per iscritto, entro il termine di due anni a partire dalla data del presente regolamento, saranno considerati perenti o estinti e incorreranno in multa i possessi o le concessioni corrispondenti.

Art. 15. La legittimazione dei possessi, di cui nel 2° paragrafo dell'articolo 12, sarà richiesta, entro il termine improrogabile di due anni, a partire dalla data del presente regolamento (legge 5 ottobre 1899, n. 28, articolo 4).

Art. 16. L'area dei possessi di cui nell'articolo precedente sarà limitata all'estensione coltivata; tuttavia, sempre se sia possibile, essa non sarà inferiore a 25 ettari nei terreni boschivi, e a 50 nei terreni a campi (legge n. 28, articoli 5 e 6).

Art. 17. I possessi stabiliti posteriormente al 15 novembre 1889 non saranno legittimati, ma potranno essere acquistati, mediante il pagamento di un'indennità da stabilirsi, dai relativi occupanti o loro successori.

Art. 18. Non si procederà ad alcuna legittimazione senza previa domanda della parte interessata. La domanda, che sarà diretta al presidente dello Stato, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1° Nome, età, nazionalità e condizione del richiedente;
- 2° Tempo in cui fu costituito il possesso, e ragioni che avevano indotto il possessore a costituirlo;
- 3° Posizione del possedimento, area probabile della parte coltivata, tutti i confini, con l'indicazione precisa dei confinanti e dei vicini limitrofi;
- 4° Genere della cultura e descrizione delle migliorie.

La domanda dovrà essere firmata dal possessore o, quando egli non sapesse o non potesse scrivere, da qualche altra persona, a sua domanda. In entrambi i casi la firma dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere

distrettuale. Quando, per qualsiasi motivo, l'autenticazione non sia possibile, la domanda sarà anche firmata da almeno due testimoni degni di fede.

Art. 19. Chiesta la legittimazione, il presidente darà corso alla domanda, ordinando di procedere alla misurazione del possesso sotto l'osservanza delle disposizioni che seguono.

Art. 20. Ricevendo la domanda inviatagli, il segretario delle Opere pubbliche la rimetterà al capo della Commissione o al Commissariato speciale, di cui negli articoli 4 e 5, se tali funzionari fossero già nominati. Per le comarche o i municipi dove non esistessero questi agenti, se ne farà la designazione nella forma indicata negli articoli 5 e 10.

Art. 21. Il presidente della Commissione o il commissario speciale, dopo aver verificato le condizioni della coltura effettiva e della dimora abituale, di cui nell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1899, n. 28, e che non siano semplici raschiamenti di terreno, distruzione o bruciamento di boschi e altri simili atti quelli che costituiscono il preteso possesso, stabilirà il giorno in cui si dovrà incominciare la misurazione, pubblicandolo otto giorni prima, per mezzo di avvisi che saranno affissi nei luoghi maggiormente esposti al pubblico, e facendo citare i confinanti.

Art. 22. Nel giorno stabilito per dar principio alla misurazione, si presenterà sul luogo il funzionario che dovrà dirigerla ed eseguirla, accompagnato dal personale necessario per l'esecuzione dei lavori; sentirà la parte interessata e i confinanti, e deciderà in via amministrativa e senza ricorso immediato sulle domande verbali e scritte che gli venissero presentate; di tutto ciò redigerà un verbale, firmato da lui e da tutti i presenti, dal quale dovranno risultare il giorno e l'ora in cui fu incominciata la misurazione, come pure che fu verificata l'esistenza della coltura effettiva e della dimora abituale con le relative migliorie.

Art. 23. Finita la misurazione e notificata agli interessati, sarà redatto un nuovo verbale firmato da tutti i presenti, dal quale dovranno risultare le circostanze verificatesi, i reclami o i dubbi proposti dal possessore o dai confinanti, e che, insieme con la memoria e la pianta e tutte le domande scritte e i documenti presentati dalle parti, sarà inviato alla Segreteria di Stato delle Opere pubbliche, per mezzo della posta o per altra via sicura.

Art. 24. I possessori o i confinanti che si credessero danneggiati, potranno, anche dopo terminata la misurazione, reclamare al presidente dello Stato, il quale deciderà, tenuto conto dei risultati della misurazione e delle informazioni avute.

I reclami dovranno essere presentati nel termine improrogabile di trenta giorni a partire da quello in cui terminò la misurazione, indicato nell'articolo precedente, mediante domanda da consegnarsi personalmente all'incaricato

della misurazione, che ne rilascerà ricevuta, o da inviarsi direttamente alla Segreteria delle Opere pubbliche.

Art. 25. Ricevuti tutti i documenti concernenti la misurazione, la detta Segreteria li esaminerà, nel più breve tempo possibile, sotto il doppio punto di vista tecnico e legale, sottoponendoli poi all'apprezzamento del presidente, il quale pronunzierà la sua decisione in breve tempo, ma sempre dopo il termine fissato nel capoverso dell'articolo 24 e concesso agli interessati per la presentazione dei reclami.

La decisione, qualunque essa sia, sarà pubblicata nella Segreteria e inserita nel relativo registro all'ingresso.

Art. 26. Se il presidente giudicherà che la misurazione fu irregolare, sia per non essere state osservate le formalità essenziali, sia per esservi stata lesione dei diritti delle parti, in conformità della legge 5 ottobre 1899, n. 28, e del presente regolamento, ordinerà che si proceda ad una nuova misurazione, dando le istruzioni necessarie per correggere gli errori che vi fossero stati; e, se lo crederà giusto, condannerà l'impiegato, che in causa dell'annullamento della misurazione, a rimborsare al tesoro pubblico l'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione del lavoro. Trattandosi di una Commissione speciale o di un impiegato del ruolo effettivo della Segreteria, ai termini degli articoli 4 e 10, il rimborso avrà luogo detraendo dagli assegni loro dovuti la somma che avessero da restituire, calcolata a norma del capoverso dell'articolo 5. Se, però, il lavoro fosse stato eseguito da un commissario speciale, non gli sarà pagato il compenso di cui nel capoverso dell'articolo 5, o gli sarà imposto l'obbligo di rinnovare gratuitamente la misurazione.

Art. 27. Giudicata definitiva la misurazione, sarà rilasciato al possessore, spirato il termine di 10 giorni, il rispettivo titolo di possesso, dopo che avrà pagato la tassa di bollo ed altre spese, calcolate a norma del capoverso dell'articolo 5, mediante nota rilasciata dalla Segreteria delle Opere pubbliche.

Art. 28. Dalle decisioni del presidente si potrà proporre ricorso in opposizione mediante domanda presentata alla Segreteria delle Opere pubbliche, entro dieci giorni a partire dalla data della pubblicazione della decisione nella Segreteria medesima; e il ricorso, che sarà subito rimesso al presidente con tutto l'incartamento relativo alla misurazione, sospenderà l'esecuzione della decisione, finchè sia stato provveduto su di esso.

Art. 29. Presa cognizione del ricorso, il presidente lo accoglierà o no, secondo giustizia; e contro questa decisione non si potrà più ricorrere.

CAPITOLO III.

Della misurazione e vendita delle terre pubbliche.

Art. 30. Le terre demaniali saranno regolarmente misurate, delimitate e divise in lotti dalle Commissioni o dagli agenti speciali di cui negli articoli 4 e 10 del presente regolamento.

Art. 31. La misurazione sarà fatta di preferenza nelle zone già popolate o contigue ad esse o nei territori colonizzati, e sarà sempre preceduta da annunci sulla stampa o da avvisi affissi nei luoghi pubblici. Nell'eseguirli si terrà presente il disposto dell'articolo 9 della legge n. 28.

Art. 32. Se le terre da misurare fossero contigue a terre di proprietà privata, o a possessi soggetti a legittimazione o a terre incolte concesse (*sesmarias*) e altre concessioni rispetto a cui è ancora pendente la decisione concernente la ratificazione, il funzionario incaricato della misurazione sentirà i proprietari o i possessori che si ritenessero danneggiati, e deciderà in via amministrativa e senza ricorso immediato sulle domande, tanto verbali, quanto scritte, che gli fossero presentate.

Finita la misurazione, in caso di opposizione da parte degl'interessati, in conformità dell'articolo precedente, il detto funzionario farà una relazione, dalla quale dovranno risultare tutti i reclami e i dubbi proposti e che, insieme con la memoria, la pianta, le domande scritte o i documenti presentati dalle parti, sarà inviata alla Segreteria delle Opere pubbliche, per mezzo della posta o per altra via sicura.

Art. 33. Anche dopo terminata la misurazione, potranno gl'interessati far uso del diritto di reclamo nella forma e nei termini preveduti negli articoli 24, 25, 26 e 28, salvo sempre il ricorso per le vie ordinarie a norma della legislazione vigente.

Art. 34. Quando non vi sia opposizione, la Segreteria delle Opere pubbliche, dopo aver esaminato i lavori di misurazione, essersi accertata del valore delle terre e avere ricevuto altre opportune informazioni, proporrà la vendita dei lotti misurati e divisi a chi voglia coltivarli sotto l'osservanza delle condizioni stipulate.

Art. 35. Il prezzo, non mai inferiore ad un *reale* per metro quadrato, sarà fissato dal presidente dello Stato, secondo le informazioni fornite dallo impiegato incaricato dei lavori di misurazione, aggiungendo al valore della terra la spesa corrispondente alla misurazione di ogni lotto.

Art. 36. Autorizzata la vendita, la Segreteria delle Finanze (*Secretaria da Fazenda*) provvederà alla riscossione delle somme da pagarsi dai compratori, consegnando loro i relativi titoli di proprietà.

Art. 37. I lotti o terreni misurati, dei quali non fosse richiesto l'acquisto, saranno venduti all'asta pubblica, e il Governo fisserà il luogo nel quale questa dovrà effettuarsi e il prezzo da servire di base alle proposte, che saranno consegnate al funzionario di ciò incaricato, il quale, dopo averle aperte in presenza dei proponenti o dei loro procuratori, redigerà un atto da tutti sottoscritto, che dovrà contenere in riassunto le condizioni di ciascuna proposta. Fatto questo, sarà inviato tutto alla Segreteria delle Finanze, alla quale spetterà di decidere definitivamente.

Art. 38. I lotti che, messi all'asta pubblica, restassero invenduti per mancanza di offerenti, potranno in seguito essere concessi a chi li richiedesse, alle condizioni da stipularsi.

Art. 39. Le terre demaniali situate fuori delle zone colonizzate, dopo essere state misurate, potranno essere vendute all'asta pubblica alle condizioni che si reputerà conveniente di stabilire.

Art. 40. Gli acquirenti di terre dello Stato, situate fuori delle zone colonizzate e non contigue ad esse, saranno obbligati a inscrivere sotto il regime del *Registro Torrens* entro il termine che sarà loro fissato nell'atto di alienazione, sotto pena di nullità di questa; e in questo caso il prezzo sarà restituito dalle Finanze dello Stato, previa deduzione del 25 per cento.

Fatta l'iscrizione, i compratori dovranno esibire il titolo del registro, affinché ne sia fatta la debita annotazione nella Segreteria delle Opere pubbliche.

CAPITOLO IV.

Del servizio di misurazione — Operazioni di campagna e formazione delle piante.

Art. 41. Nelle misurazioni eseguite in conformità del presente regolamento saranno osservate le seguenti disposizioni.

Art. 42. Il rilevamento delle piante consisterà nel misurare il perimetro del terreno diviso in lati e gli angoli che i lati formano fra di loro, o nell'iscrivere o circoscrivere al terreno un poligono, del quale saranno misurati i lati e gli angoli, determinando l'area che costituirà la differenza tra quella delle terre e quella del poligono.

1° I lati del poligono avranno la maggiore lunghezza possibile, avuto riguardo alla superficie da rilevare. La sua misurazione si farà sempre orizzontalmente, qualunque sia l'inclinazione del suolo, di modo che le lunghezze ottenute saranno quelle delle proiezioni orizzontali delle linee del terreno.

2° Questa misurazione si farà per mezzo di catene di ferro di 10 metri nei terreni accidentati e di 20 metri nei terreni approssimativamente piani.

Si avrà la massima cura nel verificare le catene prima di adoperarle, facendovi, nel caso in cui non si trovino in buono stato, precise correzioni.

3° Gli angoli del poligono saranno misurati per mezzo di goniometri, la cui approssimazione sia almeno di un minuto.

4° Questi angoli saranno reiterati o ripetuti, e in ciascun vertice si verificherà l'azimut o l'inclinazione dei due lati che vi concorrono.

Qualsiasi differenza tra l'azimut o l'inclinazione calcolata e l'orizzonte sarà immediatamente esaminata, a fine di ridurre le probabilità di errore.

I goniometri saranno scrupolosamente rettificati prima di usarli, e, quando sia possibile, si dovrà verificare se si conservino senza alterazioni.

Art. 43. Nelle operazioni di campagna sarà adottato il seguente modello di registro:

STAZIONI	PUNTI OSSERVATI	DISTANZE	ANGOLI	AZIMUT o inclinazione		SCHIZZI E OSSERVAZIONI
				all'oriz- zonte	calco- lati	

Art. 44. Oltre le indicazioni contenute nelle diverse colonne del registro di cui nell'articolo precedente, l'agrimensore dovrà registrare tutte quelle altre che saranno utili, come la natura del terreno, i nomi dei confinanti, le direzioni dei corsi d'acqua incontrati, ecc.

Tutti i punti notevoli, come pure le costruzioni di carattere permanente, saranno accuratamente riferiti al perimetro del poligono; tali punti e costruzioni saranno perciò osservati da differenti vertici del perimetro, dovendosi fare per ognuno, se sia possibile, almeno tre mire.

Art. 45. In ciascun vertice del poligono, come pure in punti intermedi, non mai più distanti di 500 metri sui grandi lati, saranno collocati i segnali, che, quando sia possibile, devono essere di pietra, o di legno scelto, in modo che resistano all'azione del tempo.

I segnali di pietra di saranno convenientemente tagliati e contrassegnati, interrati sufficientemente nel suolo e fedelmente descritti.

Quelli di legno avranno approssimativamente m. 0,75 di lunghezza, m. 0,15 × m. 0,15 di sezione e saranno interrati nel suolo per m. 0,50.

Anch'essi saranno contrassegnati e descritti, indicando la qualità del legname di cui sono fatti.

I segnali saranno riferiti per le distanze e le inclinazioni a tre o più punti fissi, che potranno essere alberi o altri segnali appositamente collocati; e si userà la maggior cautela nel collocarli per evitare l'inconveniente di sostituirne uno con un altro.

Art. 46. Per evitare i lati molto piccoli, ciò che aumenterebbe il numero dei lati del poligono, ogni volta che una parte della curva sia molto sinuosa, come accade, per esempio, lungo i piccoli corsi d'acqua, si traccierà una retta nella direzione generale di essa curva, e su questa retta si innalzeranno delle ordinate sino all'incontro con la curva.

Queste ordinate dovranno essere quanto più è possibile equidistanti, lo allontanamento reciproco dipendendo principalmente dalla sinuosità della curva.

Le lunghezze delle ordinate non dovranno eccedere l'estensione della loro equidistanza.

Art. 47. Il tracciato dei grandi lati, quando non sia possibile osservare da una estremità all'altra, sarà fatto con uno dei due metodi seguenti:

a) posto il goniometro nella stazione iniziale, si collocheranno nella direzione del lato due piuoli distanti tra loro almeno cento metri, fissando il primo di essi a una distanza approssimativamente eguale da quella iniziale; poi portando lo strumento al primo piuolo, si osserverà il secondo e se ne collocherà un terzo ad almeno 100 metri di distanza dal secondo; passando quindi l'istrumento al secondo, si osserverà il terzo, e così di seguito;

b) posto il goniometro nella stazione iniziale, si collocherà nella direzione del lato un piuolo alla maggior distanza possibile; poi portando lo strumento a questo piuolo, si osserverà la stazione iniziale e dando alla alidada dello strumento una mezza rivoluzione, si collocherà al secondo piuolo; posto in questo l'istrumento, si osserverà come prima si è fatto e si proseguirà sempre nello stesso modo.

Quando sia possibile, si adotterà il primo metodo.

Art. 48. Quando, nella rilevazione di corsi d'acqua, non convenga innalzare le ordinate, sia perchè sarebbero molte estese, sia perchè vi siano boscaglie molto folte da attraversare, si tratterà la retta nella direzione indicata, venendo allora la curva determinata mediante un allineamento che lo accompagna, congiunto per le estremità alla retta, in modo che risulti formato un poligono secondario.

Art. 49. Se il goniometro è graduato nel senso del movimento delle sfere di un orologio, l'agrimensore dovrà lasciare alla sua sinistra il terreno che sta misurando.

Il terreno resterà a destra qualora l'istrumento sia graduato in senso contrario.

Art. 50. L'area del poligono principale sarà calcolata col metodo analitico, e quelle dei poligoni secondari o quelle determinate dalle ordinate sui lati, con mezzi grafici o con le formule adatte.

Qualunque progetto di divisione di terre sarà egualmente eseguito col metodo analitico.

Art. 51. Saranno considerati come bene eseguiti i lavori, quando la somma degli angoli interni differisce da quella calcolata di un numero di minuti non superiore alla metà del numero degli angoli, e quando l'errore complessivo sia inferiore o uguale a m. 0,005 per metro.

Quando sia ritenuto necessario, si calcoleranno, col metodo analitico, l'inclinazione e la lunghezza di una linea qualunque, che incontri il perimetro in due punti, esaminando se tali elementi siano confermati dalla linea.

Art. 52. Le piante delle aree fino a 1,000,000 mq. dovranno essere disegnate nella scala di 1 : 2000; quelli delle aree comprese tra 1,000,000 mq. e 5,000,000 mq. saranno fatti nella scala di 1 : 5000; quelli delle aree da 5,000,000 mq. a 20,000,000 mq. nella scala di 1 : 10,000; per quelli delle aree da 20,000,000 mq. in poi la scala sarà scelta in modo che non resti pregiudicata la chiarezza della pianta.

Art. 53. Nelle piante saranno registrate la declinazione magnetica — al quale scopo si farà in campagna la determinazione del meridiano vero — e tutte le indicazioni utili che risulteranno dal registro delle operazioni di campagna.

Art. 54. — L'agrimensore dovrà presentare insieme alla pianta anche il registro originale delle operazioni di campagna, e una succinta descrizione dei lavori eseguiti, accompagnata dalle considerazioni che gli sembreranno opportune circa i lavori stessi.

CAPITOLO V.

Della conservazione delle terre pubbliche.

Art. 55. — Coloro che avessero occupato terre di proprietà pubblica e vi avessero distrutto boschi o appiccato il fuoco, saranno obbligati a sgombrare, con perdita delle migliori introdottevi, e saranno inoltre soggetti alle pene stabilite nelle leggi penali vigenti, senza pregiudizio del risarcimento dei danni cagionati.

Art. 56. I procuratori fiscali (*promotores publicos*), i delegati e vice-delegati di polizia, gli amministratori degli uffici finanziari e i collettori sono incaricati di esercitare una speciale vigilanza sulla conservazione delle terre pubbliche, promuovendo lo sfratto e la conseguente azione penale contro gl'invasori o gli usurpatori delle dette terre.

PARTE SECONDA.

Colonizzazione.

CAPITOLO I.

Colonizzazione — Formazione dei nuclei.

Art. 57. Le terre pubbliche adatte allo stabilimento di agricoltori, specialmente nelle zone già colonizzate, saranno misurate e divise in lotti mediante linee o sezioni; i lotti saranno annessi alle colonie esistenti o formeranno nuovi nuclei.

Art. 58. Mentre si tracceranno le linee o sezioni coloniali, saranno progettate le strade interne che fossero necessarie pel transito dei pedoni, le strade rotabili che porranno in comunicazione le sezioni con le strade maestre, le ferrovie o le sponde di fiumi. Sarà riservato uno spazio di 15 metri per le strade vicinali e di 25 metri per le strade maestre.

Art. 59. In ogni nucleo, preferibilmente nella parte centrale o in quella che fosse più prossima a ferrovie o fiumi navigabili, e purché vi siano abbondanza d'acqua e condizioni di salubrità, sarà riservata una sezione o un'area di circa 300 ettari pel villaggio.

Art. 60. Quest'area sarà divisa in due zone eguali e concentriche, separate da un viale largo 20 metri.

La zona centrale sarà divisa in quadrati, distanti l'uno dall'altro 20 metri, riservando due o tre quadrati per piazze pubbliche, e suddividendo i rimanenti in lotti di mq. 1250.

L'altra zona sarà riservata per una pubblica passeggiata e per lo sviluppo futuro del villaggio, e sarà divisa opportunamente in lotti, previa l'autorizzazione del Governo dello Stato.

Art. 61. In una delle piazze, o in qualche altro punto importante del villaggio, saranno riservati dei lotti per la costruzione di scuole ed edifici pubblici.

Art. 62. In ogni nucleo e in prossimità del villaggio sarà delimitato un

terreno di circa 40 ettari, fertile e con sufficiente quantità di acqua, per stabilirvi una stazione sperimentale di agronomia.

Art. 63. In ogni sezione saranno scelti e riservati, in occasione delle misurazioni, alcuni lotti nei quali abbondi legname adatto per costruzioni e lavori da falegname, come pure tutti quelli, dove esistano curiosità naturali (come grandi cascate d'acqua, grotte, ecc.), che saranno concesse soltanto dietro autorizzazione espressa del Governo e alle condizioni da esso stabilite.

Art. 64. Le miniere che si scoprissero nelle terre vendute o concesse nei nuclei saranno soggette alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 65. Gli abitanti dei nuclei o i concessionari dei lotti saranno obbligati a cedere, ove ne sia riconosciuta la pubblica utilità, terreni per strade maestre e ferrovie, o per strade che conducano a porti d'imbarco; avranno però diritto ad un indennizzo per le migliorie. Saranno pure tenuti a dare passaggio gratuito ai vicini, se fosse loro indispensabile per accedere ad una strada pubblica, ad un porto d'imbarco o ad un villaggio.

Art. 66. Le sezioni o linee popolate, e così pure i nuclei che si andassero formando, entreranno nel regime comune alle altre località e villaggi dello Stato.

CAPITOLO II.

Accoglimento e stabilimento degli immigranti.

Art. 67. Ad ogni straniero, qualunque sia la sua nazionalità, che sia venuto spontaneamente nello Stato e che desideri dedicarsi all'agricoltura e divenire piccolo proprietario rurale, il Governo fornirà il trasporto dalla città di Rio Grande fino al luogo di destinazione.

Art. 68. Nella capitale gl'immigranti che si dedichino ai lavori agricoli saranno alloggiati per dieci giorni al massimo.

Art. 69. Nella sede dei nuclei ove fossero trasportati, gl'immigranti saranno alloggiati e mantenuti per otto giorni, il qual termine non potrà essere prolungato se non per malattia o altra causa di forza maggiore.

Art. 70. Ogni straniero, agricoltore, che sia venuto a sue spese fino alla capitale, presentandosi all'ufficio competente entro sei mesi dall'arrivo ed esibendo il passaporto ed un documento comprovante i suoi buoni precedenti, potrà essere trasportato nei nuclei per conto dello Stato.

Art. 71. Arrivando nei nuclei, l'immigrante sceglierà un lotto fra quelli misurati che siano disponibili.

Art. 72. Entro otto giorni egli sarà trasportato nella sezione o linea dove è situato il lotto scelto e vi sarà immediatamente installato.

Art. 73. Al momento in cui ne prenderà possesso, l'immigrante riceverà gl'istrumenti di lavoro (vanga, pala, zappa, scure, roncola, martello e chiodi) fino all'importo di *reis* 30,000, che sarà posto a suo debito.

Art. 74. Nel primo semestre, l'immigrante capo di famiglia, o per esso un figlio maggiorenne, sarà adibito alla costruzione delle strade vicinali, e riceverà 500 *reis* ogni metro lineare.

Questo compenso non potrà superare 125,000 *reis* per ogni famiglia, e il colono sarà obbligato a conservare in buono stato la strada vicinale, o la strada maestra sul fronte del suo lotto e i rispettivi segnali divisorii.

Art. 75. In caso di malattia ed assoluta mancanza di mezzi di sussistenza, l'immigrante, durante il primo anno, riceverà un sussidio per vitto e acquisto di medicinali ed altri aiuti necessari e che possano essergli prestati.

Art. 76. Durante il primo anno gl'immigrati agricoltori saranno esenti dal pagamento di imposte.

CAPITOLO III.

Prezzo delle terre — Distribuzione, concessione e vendita di lotti.

Art. 77. I lotti destinati alla coltura avranno l'area di circa 25 ettari ed il prezzo non sarà inferiore ad un reale per metro quadrato e sarà fissato tenuto conto della qualità e della situazione dei terreni.

Art. 78. Il prezzo dei lotti urbani, che sarà anch'esso determinato avuto riguardo alla loro posizione e qualità, non sarà minore di 20 *reis* per metro quadrato nei nuovi nuclei e di 40 *reis* nelle colonie attuali.

Art. 79. I lotti rustici saranno concessi agli immigranti nuovi venuti e, previo decreto del Governo, a brasiliani od a stranieri con famiglia già residenti nello Stato, e i cui precedenti ed attitudini sieno tali da garantire l'utilizzazione dei terreni.

Art. 80. Ad ogni individuo non sarà concessa un'area maggiore di un lotto, salvo i casi già specificati, oppure quando contiguo ad un lotto vi fosse un appezzamento insufficiente a costituire un altro lotto, o che non potesse essere utilizzato per lo stabilimento di un altro agricoltore.

Art. 81. Nel caso di cui all'articolo precedente l'appezzamento residuale sarà concesso al possessore del lotto contiguo. Essendovi più confinanti, sarà equamente ripartito fra loro, e le spese della misurazione saranno a loro carico.

Art. 82. Nella misurazione e delimitazione dei lotti si dovrà tener conto

dei piccoli possessi che fossero stati per avventura stabiliti prima del 15 novembre 1889.

Art. 83. Al colono la cui famiglia sia composta di più di dieci persone riunite sotto il medesimo tetto e al quale sia insufficiente l'area di un lotto rurale, potrà essere concesso un altro lotto contiguo a quello già avuto, o distante non più di un chilometro.

Art. 84. I figli dei coloni, che abbiano più di 21 anno, avranno diritto, quando si formino una famiglia propria, alla concessione di lotti per stabilirvisi separatamente. Dovranno richiedere la concessione al Governo e presentare il certificato di matrimonio.

Art. 85. Coloro i quali, qualunque sia il loro stato civile, abbiano a loro carico o sotto la loro protezione il padre invalido, la madre vedova, od altre persone della famiglia, potranno ottenere dei lotti da coltivare.

Art. 86. I terreni di un nucleo non atti alla cultura, ma soltanto alla pastorizia, saranno divisi in lotti e concessi a minimo prezzo a coloni possessori di animali o venduti a chi volesse stabilirvisi con bestiame da allevare.

Ad ogni persona non potranno essere concessi o venduti più di due di questi lotti.

CAPITOLO IV.

Debito dei coloni — Modo di pagamento.

Art. 87. Il debito dei coloni è costituito dal prezzo delle terre, dagli anticipi e dalle multe.

Art. 88. Gli immigranti avranno un termine di cinque anni per pagare il prezzo dei lotti e l'importo degli anticipi che avranno ricevuto in forza della disposizione contenuta nell'articolo 73.

§ 1° All'immigrante che effettuerà il pagamento integrale entro il secondo anno del suo stabilimento nella colonia, sarà accordata una riduzione del 12 per cento sul valore del debito territoriale.

§ 2° Se il pagamento sarà fatto nel terzo anno la diminuzione sarà del 6 per cento.

§ 3° Nessuna riduzione sarà accordata per il pagamento fatto nel quarto o quinto anno.

Art. 89. Spirato il termine di cinque anni, i coloni che non avranno saldato il loro debito incorreranno in una multa, che sarà del 20 per cento nel sesto anno, e del 30 per cento nel settimo, in ragione del valore dei terreni.

Art. 90. Sarà data facoltà ai coloni di pagare i debiti a rate, la prima

delle quali, quando vi sia un debito per anticipi ricevuti, sarà computato in conto di questo, facendo sul debito corrispondente al valore dei terreni i relativi sconti o aumenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 91. I nazionali e gli stranieri già residenti nello Stato pagheranno metà del prezzo del lotto all'atto della concessione, o dentro un anno con lo aumento del 10 per cento, e l'altra metà nel termine di due anni.

Questo termine, che decorerà dalla data della concessione, potrà essere prorogato per altri due anni, e il concessionario o il compratore sarà soggetto nel primo anno di proroga alla multa del 20 per cento sulla somma dovuta allo Stato e nel secondo anno alla multa del 30 per cento.

Art. 92. I concessionari o i compratori dei lotti potranno, volendo, pagarli a contanti.

Art. 93. I figli dei coloni di cui negli articoli 84 e 85 avranno un termine di tre anni per il pagamento dei lotti, e saranno soggetti alla multa del 20 per cento nel quarto anno, e del 30 per cento nel quinto.

Art. 94. Sono applicabili ai coloni già stabiliti le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90, tenendo conto del tempo da cui sono in possesso alla data della promulgazione del presente regolamento.

CAPITOLO V.

Occupazione e possesso dei lotti — Obbligazioni.

Titolo di proprietà.

Art. 95. Nessun individuo può occupare nei nuclei un terreno che non gli sia stato legalmente concesso.

Art. 96. Coloro che vi si stabilissero abusivamente saranno obbligati ad abbandonarlo, con perdita di tutte le migliorie fattevi, e saranno inoltre soggetti alle pene applicabili a norma delle leggi in vigore.

Art. 97. Il possesso definitivo dei lotti non sarà assicurato a nessun concessionario o compratore se non dopo che la coltivazione effettiva avrà avuto la durata di oltre sei mesi.

Art. 98. I concessionari dei lotti dovranno coltivarli personalmente o farli coltivare dalle persone della loro famiglia.

Art. 99. Ogni immigrante, entro 90 giorni da quello in cui fu collocato in un lotto rurale, dovrà aver fatto i lavori per la piantagione e preparato il terreno per la costruzione della casa.

Chi non abbia adempiuto a questa obbligazione perderà il diritto al lotto,

nonchè al compenso per i lavori delle strade vicinali, e nel caso in cui abbia ricevuto anticipi, sarà tenuto a restituirli, a meno che non giustifichi l'inadempienza e incominci immediatamente a coltivare il lotto.

Art. 100. Se decorsi sei mesi dalla concessione non sarà stata iniziata la coltivazione del lotto e la casa non sarà costruita, il lotto sarà considerato come vacante, e il concessionario sarà obbligato a restituire allo Stato il valore degli anticipi che gli fossero stati fatti.

§ 1° Nel caso in cui il lotto sia stato concesso mediante pagamento a contanti della metà del prezzo, dovrà essere restituita al concessionario la somma pagata, fatto il debito sconto.

§ 2° Se sia stato pagato a contanti l'intero prezzo del lotto, la restituzione sarà fatta nella forma indicata nel paragrafo precedente.

Art. 101. Entro due anni dalla data della concessione di un lotto, il concessionario dovrà aver recinto almeno il fronte del possesso, costruita la casa per l'abitazione sua e della famiglia e stabilita ivi dimora abituale e coltivazione effettiva.

Art. 102. Il concessionario o il possessore di lotti che non abbia adempiuto strettamente a quest'obbligo sarà soggetto ad una multa di 100,000 *reis*, la quale potrà essere riscossa esecutivamente; nel caso in cui il lotto non sia ancora stato pagato, l'ammontare di esso dovrà essere aggiunto al debito del concessionario.

Art. 103. I concessionari non potranno abbattere i boschi esistenti nei lotti se non quando vi si siano definitivamente stabiliti, e limitatamente all'estensione necessaria per la piantagione, per la costruzione della casa e per il recinto.

§ 1° Coloro che avranno abbattuto oltre il necessario o eccessivamente, devastando con la scure o col fuoco i boschi dei lotti concessi, saranno soggetti a una multa di 300,000 *reis*.

§ 2° In ciascun lotto il rispettivo concessionario potrà fare un secondo abbattimento cinque anni dopo il primo, e dovrà incominciare a coltivare la prima zolla di terra dopo cinque anni di coltivazione della seconda.

§ 3° Se il concessionario avrà fatto qualche abbattimento contro il disposto del paragrafo precedente, sarà soggetto a una multa di 200,000 *reis*, quando la superficie dei boschi abbattuti sia di un ettaro o inferiore ad un ettaro; se sia maggiore, dovrà pagare in più 100,000 *reis* per ogni ettaro o frazione di ettaro, salvo il caso in cui il concessionario abbia ripiantato i boschi per un'estensione eguale a quella abbattuta.

Art. 104. Coloro che abatteranno dei boschi nei terreni demaniali nei nuclei incorreranno in una multa di 500,000 *reis*.

Art. 105. Le multe di cui negli articoli precedenti saranno imposte dal

presidente della Commissione o dall'agente della colonia in presenza di testimoni, che fisseranno un congruo termine, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Governo dello Stato.

Art. 106. Vi saranno due specie di titoli, cioè:

1° Titoli provvisori, che saranno rilasciati e consegnati agli immigranti novanta giorni dopo il loro stabilimento nei lotti o quando avranno adempiuto alle disposizioni contenute negli articoli 99 e 100.

2° Titoli definitivi, che saranno rilasciati quando i concessionari avranno pagato integralmente il debito contratto verso lo Stato. Del pagamento sarà fatta piena e generale quietanza nel titolo stesso, il quale servirà anche a garantire la proprietà, sempre sotto l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 97.

Art. 107. I titoli provvisori e quelli definitivi saranno redatti come quelli usati fino ad ora distesi o secondo i nuovi modelli che saranno adottati su proposta dell'ufficio competente.

Art. 108. I titoli definitivi saranno soggetti al pagamento della tassa di bollo a' termini del relativo regolamento e saranno registrati presso la Segreteria di Stato.

Art. 109. Per ciò che riguarda i lotti concessi mediante il pagamento a contanti dell'intero prezzo o della metà di esso, saranno date ai concessionari, invece del titolo provvisorio, una ricevuta della somma pagata e una dichiarazione della fatta concessione, in cui saranno indicati il decreto del Governo, il numero, la posizione, l'area e il prezzo dei lotti.

CAPITOLO VI.

Trasferimento, abbandono e perdita del lotto.

Art. 110. I lotti concessi saranno considerati come ipotecati allo Stato, con tutte le migliorie in essi esistenti, e ciò a garanzia del pagamento del prezzo delle terre e del debito derivante dagli anticipi e dalle multe.

Art. 111. Nessun lotto potrà essere alienato o sottoposto a qualsiasi diritto reale se non quando il concessionario o il compratore abbia ricevuto il titolo definitivo.

Art. 112. È vietato ai notai e cancellieri di rogare atti di vendita, donazione, permuta, o affitto di lotti i cui concessionari non posseggano i titoli definitivi di proprietà.

Art. 113. Per la morte del concessionario la proprietà passerà agli eredi legittimi o testamentari o semplicemente legatari col medesimo onere dell'ipoteca a favore dello Stato.

In caso di mancanza di successori a' termini del presente articolo, il lotto ritornerà in proprietà dello Stato.

Art. 114. In via eccezionale e per giustificato motivo, mediante autorizzazione espressa del Governo dello Stato, il concessionario di un lotto potrà cederlo ad un'altra persona, che ancora non possieda terre, si obblighi a stabilirvi la propria dimora e a coltivarlo e assuma inoltre la responsabilità del debito e degli oneri contratti dal primo concessionario.

Art. 115. Il lotto, il cui concessionario, pur avendovi apportato migliorie e costruito la casa, se ne sia allontanato per due anni, sarà considerato come abbandonato.

Art. 116. I lotti nei quali siano state apportate migliorie, ritorneranno in proprietà dello Stato e saranno venduti all'asta pubblica:

§ 1° Se i concessionari, avendoli ottenuti a norma degli articoli 88, 89 e 93, non abbiano eseguito il pagamento entro i termini convenuti, cioè entro 7 e 5 anni dalla data dell'entrata nel lotto.

§ 2° Se la concessione sia stata fatta a' termini dell'articolo 91, e se, spirata l'ultima proroga accordata, non sia stata pagata la seconda rata aumentata del 30 per cento.

§ 3° Se si verifichi l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo 113.

§ 4° Se il lotto sia stato ceduto contrariamente al disposto dell'articolo 114.

§ 5° Se sia avvenuto l'abbandono del lotto a' termini dell'articolo 115.

Art. 117. Nel caso di restituzione di un lotto saranno prima valutate le migliorie apportate ad esso.

Art. 118. Di ciò che si ricaverà vendendo all'asta pubblica i lotti e le migliorie sarà data al concessionario la parte eccedente l'ammontare del suo debito verso lo Stato; ma egli non avrà diritto a reclamo quando l'eccedenza non abbia raggiunto il valore delle migliorie.

Art. 119. La restituzione dei lotti allo Stato e la vendita all'asta pubblica saranno rese esecutive con ordinanza del Governo.

Art. 120. Per determinazione del Governo potrà esser sospesa la vendita all'asta pubblica di qualsiasi lotto.

CAPITOLO VII.

Concessione di lotti urbani.

Art. 121. Il prezzo dei terreni o lotti urbani sarà pagato all'atto della concessione, e determinato a norma dell'articolo 78.

Art. 122. I lotti saranno concessi indistintamente a chiunque, cittadino

o straniero, ne faccia richiesta e si obblighi a cingere il terreno, aprire e mantenere la via o le vie vicine, a costruirvi una casa in legno o in muratura.

Art. 123. La costruzione dovrà esser fatta secondo le regole di architettura per quanto riguarda l'altezza della casa, il numero e la disposizione delle aperture, ecc., e dovrà occupare nel lotto un'area di almeno 60 metri quadrati.

§ 1° Per la costruzione della casa e l'adempimento degli altri obblighi sarà assegnato un termine variabile da 6 mesi ad un anno, secondo le dimensioni e la specie della casa progettata.

§ 2° Se il concessionario si obbliga a costruire la casa in muratura e di dimensioni maggiori di quelle ordinarie, potrà essergli assegnato un termine di due e anche di tre anni.

Art. 124. Se entro i termini convenuti non fossero state osservate le condizioni stabilite, i lotti ritorneranno in proprietà dello Stato senza che il concessionario abbia diritto alla restituzione del prezzo pagato e a indennità per le migliorie fatte.

Art. 125. I lotti urbani che ritorneranno in proprietà dello Stato, dopo essere stati migliorati, saranno messi all'asta pubblica, e sarà preso per base il prezzo primitivo del lotto aumentato del valore delle migliorie secondo la stima che ne sarà fatta.

Il compratore sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla concessione dei lotti urbani.

Art. 126. Le case saranno edificate su di una linea tracciata dalla autorità competente o dal Municipio.

Art. 127. Il concessionario di un lotto urbano riceverà all'atto della concessione una quietanza del prezzo pagato in contanti e il titolo della concessione, nel quale saranno enunciati gli obblighi da lui assunti.

Art. 128. Il titolo definitivo di proprietà di un lotto urbano sarà rilasciato appena il concessionario ne faccia richiesta, dimostrando di aver adempiuto alle condizioni della concessione.

Art. 129. Potrà essere accordata nei nuovi nuclei la concessione gratuita di uno o due lotti, ad ogni persona, associazione o corporazione che si obblighi di costruirvi in muratura un edificio per uso di chiesa, teatro, scuola o altro stabilimento di istruzione.

Art. 130. Potrà essere concesso più di un lotto urbano per il prezzo minimo ad ogni persona, compagnia o impresa che si proponga di fondarvi fabbriche o officine di riconosciuta utilità, ad eccezione delle concie o altri stabilimenti che, nel perimetro urbano, possano recar danno alla salute pubblica.

Art. 131. Ove un lotto urbano sia richiesto da più di una persona nel medesimo tempo, sarà messo all'asta pubblica, e concesso a chi farà l'offerta più vantaggiosa.

CAPITOLO VIII.

Direzione ed esecuzione del servizio di colonizzazione — Personale.

Art. 132. Alla Segreteria di Stato per gli affari pubblici spettano la direzione e l'ispezione del servizio della colonizzazione, che saranno eseguite dalla Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione, da Commissioni nella sede dei nuclei e da incaricati nelle antiche colonie o nuclei completamente popolati.

Art. 133. Nella misurazione dei lotti e nello stabilimento degli immigranti, le Commissioni e i funzionari incaricati dei lavori osserveranno le disposizioni del presente regolamento, come pure gli ordini e le istruzioni che loro saranno impartiti dalla Segreteria di Stato e dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 134. Le Commissioni per la misurazione dei lotti e lo stabilimento degli immigranti si comporranno di un capo, fornito delle necessarie attitudini tecniche e nominato dal Presidente dello Stato, e di ufficiali di scrittura e agrimensori, in numero sufficiente per ciascuna Commissione o colonia, nominati dal Segretario di Stato.

Art. 135. Gli incaricati saranno anch'essi di libera nomina dal Presidente, e oltre i lavori che spettano loro in conformità del presente regolamento, procederanno alla liquidazione del debito coloniale, servizio che sarà loro specialmente affidato dalla Segreteria di Stato.

Art. 136. La riscossione dei debiti nei nuclei nei quali si trovino delle Commissioni potrà essere affidata al rispettivo capo.

Art. 137. I capi, gli incaricati, gli ufficiali di scrittura e gli agrimensori percepiranno gli assegni stabiliti in un atto speciale o nei decreti di distribuzione degli articoli del bilancio dello Stato.

Art. 138. Per l'esazione del debito coloniale sarà accordata agli incaricati un compenso che non potrà mai eccedere il 5 per cento sulle somme che riscuoteranno; a questo sole compenso avranno diritto gli incaricati nelle colonie nelle quali il servizio si limiti alla riscossione e alle operazioni corrispondenti.

Art. 139. Gli agrimensori, oltre agli assegni ordinari, avranno un tanto

per metro assegnato dalla Direzione dei lavori pubblici, e corrispondente ai lavori che eseguiranno.

Art. 140. Secondo le esigenze del servizio il Governo potrà eleggere e sciogliere Commissioni, nominare e dispensare agenti, agrimensori, ufficiali tecnici e di scrittura.

Art. 141. I servi e gli operai saranno scelti dai capi delle Commissioni e dagli incaricati e retribuiti mediante compensi stabiliti dalla Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione.

Art. 142. Nella capitale vi sarà un ricovero (*hospedaria*) per l'alloggio degli immigranti e la custodia dei loro bagagli; nessun immigrante vi potrà rimanere per un periodo di tempo maggiore di quello fissato nell'articolo 68.

Art. 143. Il personale addetto al ricovero sarà posto sotto l'immediata dipendenza della Direzione dei lavori pubblici e si comporrà di un amministratore, che dovrà mantenere l'ordine e la nettezza nello stabilimento; di due ispettori, che si occuperanno del servizio di ricevimento degli immigranti e delle altre operazioni ordinate dalla detta Direzione; di due persone di servizio e di un infermiere. Il numero di tali impiegati sarà aumentato o diminuito secondo le esigenze del servizio.

Art. 144. Nella città di Rio Grande vi sarà un agente incaricato di ricevere gli immigranti, dar loro informazioni e avviarli a destinazione, attenendosi agli ordini e alle istruzioni dati dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 145. Gli assegni dovuti al personale dell'albergo nella capitale e all'agente in Rio Grande saranno parimente fissati in un atto speciale o nelle tabelle del bilancio dello Stato.

Art. 146. Rispetto agli impiegati del servizio di colonizzazione saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo IV del regolamento 5 gennaio 1898.

Art. 147. Le licenze per motivi di salute potranno essere concesse con un terzo dell'assegno in conformità dell'articolo 61, § 2°, del citato regolamento.

Art. 148. L'impiegato che, spirato il termine della licenza, non riprenderà servizio, perderà l'assegno corrispondente alla durata dell'assenza sino ad un massimo di 15 giorni, dopo il quale termine sarà considerato come dimissionario per abbandono dell'impiego.

Art. 149. Nessun impiegato con ufficio nei nuclei potrà assentarsene, neanche per ragioni di servizio, senza la previa autorizzazione del Segretario di Stato, sotto pena di perdere l'assegno durante l'assenza o di essere considerato dimissionario, a giudizio del Segretario medesimo.

Art. 150. Il capo di una Commissione e l'incaricato in una colonia sa-

ranno sostituiti, in caso di impedimento, dall'ufficiale di scrittura o dall'agrimensore, secondo che verrà stabilito dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 151. I capi delle Commissioni e gli incaricati nelle colonie sono obbligati ad avere nei rispettivi uffici le piante generali dei nuclei, le piante delle sedi con le divisioni in linee, sezioni, quadri, lotti, numerazione, denominazione, ecc.

Art. 152. La rilevazione e la formazione delle piante saranno fatte secondo le istruzioni della Direzione dei lavori pubblici.

Art. 153. Gli immigranti giunti alla capitale e quelli introdotti nei nuclei saranno iscritti in appositi registri, secondo i modelli adottati dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 154. La scritturazione del debito coloniale sarà fatta con la maggiore chiarezza e conformemente ai modelli che saranno adottati per ordine della Segreteria di Stato.

Art. 155. I capi delle Commissioni e gl'incaricati nelle colonie dovranno curare la conservazione delle proprietà rurali dello Stato, dei boschi e campi della colonia, delle strade e di tutti i lavori fatti per conto dello Stato.

Art. 156. Essi percorreranno i nuclei, le sezioni e le linee coloniali quanto più spesso sarà possibile durante l'anno, infliggendo le multe di cui negli articoli 102 e 105, e inviando alla Direzione dei lavori pubblici l'elenco delle persone multate.

Art. 157. Ogni tre mesi presenteranno una particolareggiata relazione sui servizi loro affidati e uno stato dimostrativo delle spese sostenute durante il trimestre.

Art. 158. Presenteranno anche relazioni annuali accompagnate da carte demografiche ed economiche, compilate secondo i modelli forniti dalla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 159. Nei primi giorni di ogni mese presenteranno uno stato dimostrativo delle spese fatte durante il mese precedente, affinchè ne sia eseguito il pagamento. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e comprovata.

Art. 160. Essi dovranno assegnare e rilasciare i titoli provvisori, come pure fare le concessioni di lotti urbani; tuttavia sarà loro vietato di concedere più di un lotto ad una stessa persona.

Art. 161. Dovranno trasmettere alla Segreteria di Stato i titoli definitivi che devono essere rilasciati, per essere sottoposti alla firma del presidente.

Art. 162. I capi delle Commissioni e gli incaricati saranno gli unici responsabili del servizio nei nuclei davanti alla Segreteria di Stato e alla Direzione dei lavori pubblici.

Art. 163. Nei nuclei non si potranno eseguire lavori speciali e straordinari senza studi preventivi, progetti e stime da sottoporsi all'approvazione del Governo dello Stato.

Art. 164. Il servizio di ricevimento, alloggio, mantenimento e trasporto degli immigranti sarà oggetto di contratto da stipularsi a pubblico incanto.

Art. 165. Lo sbarco degli immigranti dalle navi che li trasportano nel ricovero sarà fatto secondo le istruzioni della Direzione dei lavori pubblici, terre e colonizzazione.

PARTE TERZA.

Regime forestale.

CAPITOLO I.

Art. 166. Il regime forestale è costituito dall'insieme delle disposizioni concernenti la conservazione, lo sfruttamento e la creazione dei boschi.

Art. 167. Si chiamano *foreste*, dal punto di vista legale, non solamente i boschi propriamente detti, ma anche i boschi da taglio, i roveti, i terreni alluvionali e i pascoli coperti di boschi, qualunque ne sia l'estensione.

Art. 168. Sono foreste *protettrici* quelle che, essendo situate in luoghi elevati, sopra pendii a scarpa, punti culminanti, creste, cime di montagne, declivi, oppure in regioni di sorgenti d'acqua, in strette o burroni, sulle sponde di fiumi o di ruscelli, o quelle che, surrogando la insufficienza dei boschi di una zona, servono di protezione contro le influenze del clima, le devastazioni dei venti, la caduta delle pietre, gli avvallamenti o le depressioni del terreno, le alluvioni e le inondazioni.

Art. 169. Le foreste protettrici sono pubbliche o private; sulle une e sulle altre lo Stato può esercitare la propria vigilanza al fine di prevenire le alterazioni del clima e conservare la fertilità della terra, tenendo presente che la coltura agricola del suolo delle foreste non sempre compensa i danni che risultano:

a) dalla decomposizione dei principi organici e dall'esanrimento della terra;

b) dai lavamenti che la terra subisce a causa delle piogge, specialmente nelle rapide pendenze;

c) dal moltiplicarsi degli insetti nocivi alle coltivazioni forestali.

CAPITOLO II.

Foreste protettrici.

SEZIONE I. — *Delimitazione.*

Art. 170. Entro un congruo termine sarà fatta la delimitazione di tutta la zona forestale che, a' termini dell'articolo 168, riveste il carattere di protettrice.

Art. 171. L'operazione relativa alla delimitazione sarà annunziata sei mesi prima, per mezzo di avvisi affissi nella sede dei Municipi e pubblicati nei giornali della capitale dello Stato. Spirato il termine stabilito, si procederà alla delimitazione con o senza l'assistenza degli interessati.

Art. 172. Ultimata la delimitazione, si farà un estratto della relazione sull'esecuzione dei lavori, al quale si darà la più ampia pubblicità, durante lo spazio di sei mesi.

Art. 173. Durante questo tempo, sarà lecito agli interessati di fare qualunque opposizione, scritta e motivata, contro gli atti della delimitazione. Il Governo, tenuto conto dei motivi su quali si fonda ciascuno dei reclami ricevuti, deciderà secondo giustizia ed equità.

Art. 174. Il ricorso amministrativo non pregiudicherà il diritto di azione davanti ai tribunali competenti e nelle forme della legislazione ordinaria, avente per oggetto le contestazioni sorte in seguito alla delimitazione.

Art. 175. In quanto siano applicabili, saranno osservate nel procedimento di delimitazione le medesime regole stabilite per il servizio di misurazione, in conformità delle disposizioni contenute nella prima parte del presente regolamento.

SEZIONE II. — *Diboscamento.*

Art. 176. Nessuna foresta protettrice sarà convertita definitivamente in campo, prato o pascolo, senza la previa autorizzazione del Governo.

Art. 177. I diboscamenti destinati al miglioramento delle proprietà o al loro ordinario sfruttamento non sono sottoposti all'osservanza della regola sopra indicata.

Art. 178. Nella ipotesi preveduta nell'articolo 176, il proprietario dovrà manifestare preventivamente la sua intenzione sia mediante comunicazione fatta direttamente al Governo, sia per mezzo delle intendenze municipali o di qualsiasi agente o funzionario dello Stato.

Art. 179. Il Governo, dopo aver verificato esattamente lo stato e la situazione dei boschi, farà conoscere al proprietario il proprio giudizio sulla inopportunità del diboscamento, quando la conservazione del bosco si ritenga necessaria:

- a) alla manutenzione delle terre sulle coste e montagne;
- b) alla difesa del suolo contro le erosioni e lo straripamento dei fiumi, ruscelli o torrenti;
- c) all'esistenza di sorgenti e corsi d'acqua;
- d) alla difesa del territorio nella parte della zona di frontiera.
- e) alla sanità pubblica.

Art. 180. Se il diboscamento è manifestamente dannoso, verificandosi alcuno dei casi previsti nell'articolo precedente, il proprietario sarà informato dell'inopportunità del suo atto. Quando nessuna notificazione gli sarà fatta entro due mesi a partire dalla data della dichiarazione di cui nell'articolo 179, si intenderà che il suo atto merita tacita approvazione.

SEZIONE III. — *Sfruttamento.*

Art. 181. In generale non sono suscettibili di regolare sfruttamento le foreste protettrici che non abbiano ancora raggiunta la pienezza dello sviluppo normale. Parimente devono essere sfruttate soltanto quelle adatte all'uso al quale sono destinate, quando non ne derivi alcun danno.

Art. 182. Per quanto sarà possibile, il limite dello sfruttamento annuale sarà determinato mediante un piano organizzato sopra basi certe, col quale si mirerà ad un tempo alla conservazione della economia forestale e alle esigenze dell'uso o consumo pubblico.

Art. 183. I tagli di legna sono ordinari o straordinari: ordinari sono quelli che servono agli usi e alle migliorie necessarie o utili ai predii rustici; straordinari sono quelli che servono al commercio o a qualunque altro scopo.

Art. 184. I tagli ordinari si possono fare in qualunque stagione, quelli straordinari devono sempre essere evitati nel periodo che corre dal 23 settembre al 20 marzo.

Art. 185. Quanto più sfavorevoli sono le condizioni del suolo e del clima, tanto più dannosi sono i tagli di grande estensione.

Art. 186. Nell'ordine successivo dei tagli si deve aver sempre di mira lo scopo di favorire la rigenerazione della foresta e di premunirla contro la violenza dei venti.

Art. 187. La conservazione della foresta richiede la ripiantazione siste-

matica di alberi nei luoghi dove furono fatti i tagli e nelle radure, a meno che si giudichi preferibile trasformare definitivamente in bosco un'altra superficie equivalente di campo, prato o pascolo.

Art. 188. Di 10 in 10 anni o di 20 in 20 al massimo, si dovrà rivedere il piano della economia forestale al fine di regolare lo sfruttamento normale, evitando le anticipazioni sull'aumento o gli abusi dello sfruttamento anche di una certa quantità annuale.

Art. 189. Lo sfruttamento dev'essere sempre proporzionato all'aumento medio.

Nessuna anticipazione sopra la produzione annuale è conveniente, salvo nel caso di compenso derivante da economie fatte negli anni precedenti.

Art. 190. La produzione forestale dipende essenzialmente dalla situazione e dalla natura del suolo.

Nelle foreste estese e inesplorate il prodotto medio, per anno e per ettaro, potrà essere di 5 a 6 metri cubi.

Quando il suolo sia fiacco, la situazione sia sfavorevole, o i tagli siano stati abusivi, il termine dello sfruttamento non eccederà, di regola, i 3 o 4 metri cubi per anno e per ettaro.

Così pure nelle foreste di montagna propriamente dette, la produzione annuale non deve essere valutata a più di 2 a 3 metri cubi per ettaro.

Art. 191. Lo sfruttamento dei boschi nei prodotti accessori è molto importante per la necessità della conservazione e dello sviluppo della foresta. Conviene quindi sopprimere o almeno restringere quanto più è possibile i prodotti accessori, che impediscono alla foresta di raggiungere la massima produzione.

Art. 192. Sono considerati come prodotti accessori quelli che provengono dagli alberi (corteccia, foglie, frutti, succhi) o da piante selvatiche (erbe, arbusti legnosi), o da piante coltivate, o da materie inorganiche.

CAPITOLO III.

Premi.

Art. 193. Coloro che spontaneamente osserveranno il regime forestale, prescritto dal presente regolamento, avranno diritto a premi a norma delle seguenti disposizioni.

Art. 194. I premi consisteranno nella cessione gratuita di terre pubbliche, la cui distribuzione sarà così regolata:

1° Il proprietario che si conformerà alla notificazione del Governo, in

qualsiasi delle ipotesi prevedute nel capitolo II, sezione II, riceverà un'area di terreno, misurata e delimitata, non superiore ad un massimo di 25 ettari.

2° Il proprietario che convertirà campi, prati o pascoli in foreste di erba matte, *ipè*, *angico*, pini, *grapiapunha*, *cabriuva*, *limbauva*, *batinga*, canna selvaggia, *camboim*, ciliegia, cannella, lauro, *açouta-cavallós*, *gaujvira*, *camboatà*, *cangerana*, cedro, carruba e *tarumã*, riceverà per ogni ettaro di bosco piantato, 5 ettari di terreno boschivo o 10 di terreno a campi, fino ad un massimo di 100 ettari.

3° Il proprietario che rimpiazzerà i tagli e le radure riceverà un'area di terra demaniale, fino al limite di 50 ettari.

4° Il proprietario che osserverà strettamente il piano di economia forestale di cui nell'articolo 183, riceverà di 10 in 10 anni, o di 20 in 20 anni, in relazione al termine adottato per la revisione del detto piano, un'area di terra demaniale di 25 ettari.

Art. 195. Coloro che aspireranno ai suddetti premi dovranno dimostrare, a giudizio dell'Amministrazione, che hanno osservato le disposizioni contenute nel presente regolamento, per quanto riguarda le condizioni essenziali.

Art. 196. La Segreteria di Stato dei lavori pubblici darà le istruzioni necessarie per l'esatta esecuzione del presente regolamento, specialmente nella parte concernente il regime forestale, ora istituito.

Art. 197. Sono abrogate le disposizioni contrarie.